



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica

di concerto con

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali

I DIRETTORI GENERALI

VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE in ogni sua parte, a decorrere dal 21 aprile 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n.475 – “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio” come modificato dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n.99 “Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;

VISTA la Convenzione, rinnovata il 5 luglio 2019, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al Regolamento (UE) 2016/425;

VISTO il decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 a favore della società **Ricotest S.r.l.** con sede in Via Tione, 9 -37010 - Pastrengo (VR), emanato da questa Direzione Generale in data 8 febbraio 2019, con **scadenza il 1 marzo 2023**;

ACQUISITA con prot. n.0179177 dell'8 giugno 2021 la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per le attività regolamentate di Accredia del 4 giugno 2021, di aggiornamento del certificato dell'accREDITamento a favore della società **Ricotest S.r.l.** con l'esplicitazione nello scopo di accREDITamento di alcune tipologie di DPI (già incluse nel precedente scopo di accREDITamento dell'Organismo, ma non esplicitate nello stesso);

RITENUTO di dover conseguentemente aggiornare il decreto di autorizzazione dell'8 febbraio 2019;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n.52, *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”* e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n.234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione Europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere comunque al rilascio dell'aggiornamento dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

DECRETANO

Art. 1

1. La società, **Ricotest S.r.l.** con sede legale e sede operativa, in Via Tione, 9 -37010 - Pastrengo (VR) - Partita I.V.A. 01491930234 è autorizzata a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, con riferimento ai prodotti di seguito elencati, già presenti nel precedente decreto dell'8 febbraio 2019, ma non esplicitati nello stesso:

PRODOTTI	PROCEDURE	ALLEGATI
<ul style="list-style-type: none">• Dispositivi per la protezione dal freddo [$> -50\text{ }^{\circ}\text{C}$]• Dispositivi per la protezione dal freddo estremo [$< -50\text{ }^{\circ}\text{C}$]• Dispositivi per la protezione dal caldo [caldo $< 100\text{ }^{\circ}\text{C}$]• Dispositivi per la protezione dal caldo estremo $> 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ e fuoco	Esame UE del tipo (Modulo B) Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli causali. (Modulo C2) .	Allegato V Allegato VII

1. Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto di autorizzazione a favore dell'Organismo **Ricotest S.r.l.** dell'8 febbraio 2019.

Art. 3

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art.32 della Legge 69/2009, è pubblicato e consultabile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it; sezione "*Mercato e Consumatori*", menù "*Normativa Tecnica*", sottomenù "*Organismi di valutazione delle conformità*" alla voce "*Dispositivi di Protezione Individuale*".
3. L'efficacia del provvedimento ha decorrenza dalla data di notifica dello stesso al soggetto destinatario

Roma 30 giugno 2021

Direzione Generale per il Mercato,
la Concorrenza, la Tutela del Consumatore
e la Normativa Tecnica

Il Direttore Generale
(F.to *Avv. Loredana Gulino*)

Direzione Generale dei rapporti di
lavoro e delle relazioni industriali

Il Direttore Generale
(F.to *Dott. Romolo De Camillis*)

SDG